



**Comune di
Porto Torres**

***REGOLAMENTO
PER LA TUTELA,
DETENZIONE E
CONDUZIONE DEGLI
ANIMALI***

(APPROVATO CON DELIBERA C.C. NR. 114 DEL 24.11.2016

MODIFICATO CON DELIBERA C.C. NR.DEL)

INDICE

TITOLO I.....	4
PRINCIPI GENERALI.....	4
Art. 1 ó Oggetto del Regolamento.....	4
Art. 2 ó Principi e finalità.....	4
Art. 3 ó Competenze del Sindaco.....	5
Art. 4 ó Diritti degli animali.....	5
TITOLO II.....	6
DISPOSIZIONI GENERALI.....	6
Art. 5 ó Strutture preposte alla tutela degli animali.....	6
Art. 6 ó Definizioni ed ambito di applicazione.....	6
Art. 7 ó Detenzione di animali.....	7
Art. 8 ó Divieti generali.....	7
Art. 9 ó Abbandono di animali.....	9
Art. 10 ó Detenzione di cani od altri animali nelle abitazioni.....	9
Art. 11 ó Avvelenamento di animali.....	10
Art. 12 ó Attraversamento di animali, rallentatori del traffico, cartellonistica.....	10
Art. 13 ó Pet-Therapy.....	11
Art. 14 ó Mostre, fiere, esposizioni e spettacoli circensi.....	11
TITOLO III.....	13
CANI.....	13
Art. 15 ó Definizione.....	16
Art. 16 ó Attività motoria e rapporti sociali.....	16
Art. 17 ó Divieto di detenzione a catena.....	16
Art. 18 ó Accesso ai giardini, parchi, arenili ed aree pubbliche.....	16
Art. 19 ó Aree e percorsi destinate ai cani.....	17
Art. 20 ó Accesso negli esercizi, uffici e mezzi pubblici.....	17
Art. 21 ó Detenzione, obblighi (iscrizione all'Anagrafe canina e microchippatura).....	18
Art. 22 ó Conduzione, prescrizioni (guinzaglio, museruola e raccolta deiezioni solide).....	18
Art. 23 ó Ritrovamento e gestione di cani vaganti sul territorio comunale.....	19
Art. 24 ó Detenzione dei cani da guardia.....	19
Art. 25 ó Documenti da portare al seguito.....	20
TITOLO IV.....	21
GATTI.....	21
Art. 26 ó Colonie feline e gatti liberi.....	21
Art. 27 ó Censimento delle colonie feline e dei gatti liberi sul territorio.....	21
Art. 28 ó Attività di cura delle colonie feline e dei gatti liberi.....	22
Art. 29 ó Alimentazione dei gatti.....	22
Art. 30 ó Detenzione dei gatti di proprietà.....	23
Art. 31 ó Custodia gatti randagi.....	23
TITOLO V.....	24
FAUNA SELVATICA ED ESOTICA.....	24
Art. 32 ó Fauna selvatica.....	24
Art. 33 ó Fauna esotica.....	24
TITOLO VI.....	26
ALTRE SPECIE ANIMALI.....	26

<u>Art. 34 ó Della popolazione di Columba livia varietà domestica.....</u>	<u>26</u>
<u>Art. 35 ó Detenzione di volatili ed animali acquatici.....</u>	<u>26</u>
<u>TITOLO VII.....</u>	<u>27</u>
<u>DISPOSIZIONI FINALI.....</u>	<u>27</u>
<u>Art. 36 ó Sanzioni.....</u>	<u>27</u>
<u>Art. 37 ó Vigilanza.....</u>	<u>27</u>
<u>Art. 38 ó Incompatibilità ed abrogazione di norme.....</u>	<u>27</u>
<u>Art. 39 ó Norme transitorie.....</u>	<u>27</u>

TITOLO I

PRINCIPI GENERALI

Art. 1 ó Oggetto del Regolamento

- 1) Il presente regolamento ha lo scopo di promuovere il benessere e la tutela degli animali, favorendo e diffondendo i principi di corretta convivenza con la specie umana.

Art. 2 ó Principi e finalità

- 1) Il Comune di Porto Torres, in sintonia con la Dichiarazione Universale dei Diritti degli Animali, proclamata il 15 ottobre 1978 presso la sede dell'UNESCO a Parigi, e con la Convenzione europea per la protezione degli animali da compagnia di Strasburgo del 1987, riconosce alle specie animali il diritto ad un'esistenza compatibile con le proprie caratteristiche biologiche ed etologiche. A tal fine l'Amministrazione Comunale promuove l'informazione e la sensibilizzazione della cittadinanza attraverso campagne educative e pubblicazioni intese ad aumentare la conoscenza degli animali urbanizzati e delle loro abitudini per una giusta e sana convivenza fra specie umana e fauna urbana.
- 2) Il Comune di Porto Torres, allo scopo di favorire l'affidamento degli animali che vivono in stato di cattività presso le proprie strutture ricettive e/o quelle convenzionate, organizza e promuove politiche, iniziative e campagne di sensibilizzazione nonché attività di informazione mirate ad incentivare l'adozione degli animali abbandonati e finalizzate ad arginare il fenomeno del randagismo.
- 3) Il Comune di Porto Torres, in collaborazione con le Associazioni Animaliste di Volontariato Zoofilo e altri soggetti pubblici e privati, allo scopo di favorire il mantenimento del rapporto affettivo uomo-animale, si impegna a promuovere politiche ed iniziative a favore delle fasce disagiate di cittadini che detengono animali da affezione ed iniziative varie affinché persone anziane sole ed in difficoltà possano continuare a vivere con il proprio animale domestico anche presso le strutture pubbliche e private convenzionate con il Comune stesso.
- 4) Il Comune di Porto Torres individua nella tutela dei diritti degli animali uno strumento finalizzato al rispetto ed alla tolleranza verso tutti gli esseri viventi ed in particolare verso le specie più deboli. Al fine di favorire la corretta convivenza fra specie umana ed animale, promuove e sostiene iniziative ed interventi rivolti alla conservazione degli ecosistemi, degli equilibri ecologici ed etologici che interessano le popolazioni animali ivi esistenti.

- 5) Il Comune di Porto Torres promuove con altri soggetti pubblici e/o privati, attività didattico-culturali rivolte a favorire la conoscenza e il rispetto degli animali. Valorizza altresì la cultura e la tradizione animalista della propria città ed incoraggia le forme espressive che attengono al rispetto ed alla difesa degli animali.
- 6) Il Comune di Porto Torres, in quanto soggetto pubblico deputato in via generale alla protezione degli animali sul proprio territorio, può a tal fine ricorrere a tutte le risorse disponibili, comprese le associazioni di volontariato, le guardie zoofile o soggetti a tale scopo individuati.

Art. 3 ó Competenze del Sindaco

- 1) Al Sindaco spetta la vigilanza sulla osservanza dei regolamenti generali e locali relativi alla protezione degli animali, nonché l'attuazione delle disposizioni previste nel presente regolamento anche mediante l'adozione di specifici provvedimenti applicativi.

Art. 4 ó Diritti degli animali

- 1) Il Comune di Porto Torres si adopera a diffondere e promuovere la tutela dei diritti attribuiti agli animali dalle leggi vigenti, denunciando e perseguendo ogni manifestazione di maltrattamento e di crudeltà verso gli stessi.

TITOLO II

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 5 ó Strutture preposte alla tutela degli animali

- 1) L'Amministrazione comunale, tramite la Polizia Locale e le altre Forze dell'Ordine, controlla il rispetto dei diritti degli animali, attua le attività conseguente alle politiche per i diritti degli stessi e vigila sulla attuazione del presente Regolamento, oltre che sul rispetto della normativa vigente in materia di benessere animale, anche a seguito degli accertamenti svolti dagli organi competenti e delle segnalazioni di cittadini e associazioni di volontariato animalista.
- 2) Per lo svolgimento delle proprie attività di controllo gli uffici preposti operano in collaborazione con le autorità sanitarie. Per la realizzazione dei propri programmi collaborano, oltre che con le altre strutture comunali, con i Servizi Veterinari dell'Azienda Sanitaria Locale, con l'Ordine di Medici Veterinari competente per territorio, con le Istituzioni Provinciali e Regionali e ogni altra struttura possa essere coinvolta.
- 3) Gli uffici comunali possono avvalersi, nell'espletamento delle proprie funzioni, della consulenza di personale esterno quali esperti e/o professionisti e delle associazioni animaliste. A detti uffici inoltre, competono le relazioni con il pubblico e la promozione della divulgazione dei servizi offerti dal Comune di Porto Torres nel settore della tutela ed assistenza agli animali.

Art. 6 ó Definizioni ed ambito di applicazione

- 1) Ai fini del presente Regolamento, la definizione generica di animale, quando non esattamente specificata, si applica a tutte le tipologie e razze di animali da affezione e non ed a tutte le specie di vertebrati ed invertebrati, tenuti a qualsiasi titolo, anche in stato di libertà o di semilibertà.
- 2) Le norme di cui al presente Regolamento riguardano tutte le specie di animali che si trovano nel territorio del Comune di Porto Torres.
- 3) Sono fatte salve le norme contenute nella legislazione speciale.

Art. 7 ó Detenzione di animali

- 1) Chi tiene un animale dovrà averne cura e rispettare tutte le norme dettate per la sua tutela ed il suo benessere.
- 2) Gli animali di proprietà e quelli a qualsiasi titolo custoditi dovranno essere accuditi ed alimentati secondo la specie, la razza, l'età e le condizioni di salute. Dovranno essere inoltre fatti visitare e curare da medici veterinari ogniqualvolta il loro stato di salute lo renda necessario.
- 3) Il privato cittadino possessore dell'animale e le associazioni animaliste che abbiano in affido gli animali devono impegnarsi a: impedire la proliferazione se non di fronte alla certezza di collocare idoneamente la cucciolata; informarsi sui metodi più opportuni per il contenimento delle nascite.
- 4) Previa autorizzazione sanitaria del caso, è consentito il seppellimento dei propri animali in area privata purché non vi sia il sospetto che questi fossero affetti da malattie infettive/infestive trasmissibili all'uomo o agli animali, come da Regolamento CE n.1774/2002.

Art. 8 ó Divieti generali

- 1) E' vietato mettere in atto qualsiasi maltrattamento o comportamento lesivo nei confronti degli animali e che contrasti con le vigenti disposizioni normative.
- 2) E' vietato tenere animali in spazi angusti in condizioni di scarsa od eccessiva luminosità, eccessiva umidità, scarsa od eccessiva areazione, scarsa od eccessiva insolazione, eccessivo rumore nonché privarli dell'acqua e del cibo necessario o sottoporli a rigori climatici tali da causare sofferenze psico-fisiche anche temporanee.
- 3) E' vietato tenere animali all'esterno sprovvisti di un idoneo riparo. In particolare, nel caso dei cani, la cuccia dovrà essere adeguata alle dimensioni dell'animale, chiusa sui tre lati ed essere rialzata da terra, sufficientemente coibentata e dotata di tetto impermeabilizzato.
- 4) E' vietato detenere l'animale in carenti condizioni igienico-sanitarie o, fatte salve specifiche necessità di cura e tutela degli animali, in maniera difforme alle singole esigenze di ogni specie; anche in caso di custodia temporanea, ogni animale dovrà essere accudito e curato secondo le necessità tipiche della specie.
- 5) E' vietato tenere animali in isolamento e/o in condizioni tali da rendere impossibile il controllo quotidiano del loro stato di benessere psicofisico o privarli dei necessari contatti sociali tipici della loro specie.
- 6) E' vietato tenere permanentemente animali su terrazze o balconi senza possibilità di accesso all'interno dell'abitazione e di integrazione con il nucleo familiare. E' vietato isolare gli animali in rimesse, cantine, scantinati o segregarli in contenitori o scatole.

- 7) E' vietato addestrare animali ricorrendo a violenze fisiche e/o comportamentali, percosse, utilizzo di mezzi dolorosi, costrizioni fisiche in ambienti inadatti, angusti o poveri di stimoli che impediscono all'animale di manifestare i comportamenti tipici della specie.
- 8) E' vietato addestrare animali appartenenti a specie selvatiche fatte salve le necessarie autorizzazioni previste dalla legislazione vigente.
- 9) E' vietato utilizzare animali per il pubblico divertimento, in contrasto con la normativa vigente nazionale e regionale, ed in particolare a scopo di scommesse. Sono tassativamente vietate le lotte ed i combattimenti fra animali in qualunque forma organizzati.
- 10) E' vietato trasportare o detenere animali, per qualsiasi periodo di tempo, chiusi nei bagagliai dei veicoli a tre volumi il cui bagagliaio non è in collegamento con l'abitacolo.
- 11) Il conducente di un autoveicolo deve provvedere a che l'animale trasportato non abbia la possibilità di oltrepassare con la testa la sagoma dell'automezzo, al fine di evitare danni a terzi o a se stesso. Devono comunque essere evitate, durante il trasporto, sofferenze all'animale. Il conducente deve comunque assicurare all'animale:
 - a) areazione del veicolo (soprattutto nelle soste in assenza di altri occupanti);
 - b) in caso di viaggi prolungati: somministrazione di acqua, cibo e soste.
- 12) E' vietato condurre o far correre animali legati al guinzaglio o liberi al seguito di mezzi di locomozione in movimento.
- 13) E' vietata ogni forma di mutilazione degli animali per motivi esclusivamente estetici.
- 14) E' vietato l'utilizzo di collari elettrici e collari a punte rivolte verso l'interno.
- 15) E' vietato catturare, uccidere, disturbare ed allontanare forzatamente le specie aviarie nonché distruggere i siti di nidificazione durante il periodo della riproduzione e del successivo svezzamento.
- 16) E' vietato l'allevamento degli animali da reddito ad una distanza inferiore ai mt. 300 dal centro abitato.
- 17) Su tutto il territorio comunale, urbano e non urbano è vietato far esplodere botti e/o petardi di qualsiasi tipo. Il divieto è esteso anche ai luoghi privati chiusi o aperti fatto salvo ove vi siano regolari autorizzazioni ai sensi e per gli effetti delle norme vigenti. L'eventuale sanzione in violazione del presente articolo è da ritenersi doppia qualora l'infrazione avvenga in luoghi affollati e in presenza di bambini e animali.

Art. 9 ó Abbandono di animali

- 1) E' severamente vietato abbandonare qualsiasi tipo di animale, sia domestico che selvatico, sia appartenente alla fauna autoctona che esotica, in qualunque parte del territorio comunale, compresi giardini, parchi e qualsiasi tipologia di corpo idrico.

- 2) E' vietato a chiunque lasciare liberi o non custoditi con le debite cautele cani e/o animali pericolosi di proprietà o di cui si abbia il possesso, la detenzione o la custodia.
- 3) E' vietato affidare la custodia di animali a persona inesperta od inidonea, ovvero condurli in luoghi inidonei al loro benessere ed alla sicurezza altrui.
- 4) E' vietato aizzare cani e/o altri animali in modo da mettere in pericolo l'incolumità di persone, altri animali e/o provocare il danneggiamento di cose.

Art. 10 ó Detenzione di cani od altri animali nelle abitazioni

- 1) Le recinzioni della proprietà privata, confinante con strade pubbliche o altre proprietà private, devono essere costruite e conservate in modo idoneo per evitare che l'animale possa scavalcarle, superarle od oltrepassarle con la testa o possa mordere od arrecare danni a persone ed animali che si trovino dall'altra parte della recinzione. Qualora gli animali dimorino su terrazzi o balconi prospicienti la pubblica via o confinanti con altra proprietà privata, sarà cura dei detentori evitare che le deiezioni degli animali si propaghino sulla pubblica via o nella confinante proprietà altrui.
- 2) Gli spazi all'aperto predisposti devono avere caratteristiche tali da garantire condizioni igieniche adeguate in relazione alla salute delle persone e degli animali. La detenzione degli animali deve comunque assicurare la non insorgenza di inconvenienti igienico-sanitari e l'osservanza della quiete del vicinato deve avvenire nel rispetto dei limiti della normale tollerabilità ai sensi degli artt. 659, 674 C.P. e art. 844 C.C.
- 3) Nei centri abitati è fatto obbligo ai detentori di cani, impedire che questi abbaino o guaiscano nella fascia oraria compresa tra le 00.00 e le 06.00. Qualora venga accertato che il guaire/abbaiare continuativo del cane è conseguenza di malessere o maltrattamento, fatte salve le conseguenze di legge, potrà essere disposto l'allontanamento dell'animale ed il suo ricovero presso il Canile convenzionato.

Art. 11 ó Avvelenamento di animali

- 1) E' severamente vietato a chiunque spargere o depositare in qualsiasi modo, e sotto qualsiasi forma, su tutto il territorio comunale, alimenti contaminati da sostanze velenose e/o materiali nocivi in luoghi ai quali possano accedere animali. Sono da escludere dal divieto le operazioni di derattizzazione e disinfestazione che devono essere eseguite con modalità tali da non interessare o nuocere in alcun modo ad altre specie animali.

Art. 12 ó Attraversamento di animali, rallentatori del traffico, cartellonistica

- 1) Nei punti delle sedi stradali dove sia stato rilevato un frequente attraversamento di animali da sottoporre a tutela, possono essere installati, a cura degli uffici competenti, i rallentatori di velocità veicolare indicati nell' art. 179 del Codice della Strada.
- 2) A corredo dei suddetti rallentatori può essere installata anche apposita cartellonistica per segnalare l'attraversamento di animali che dovrà indicare, con apposita figura stilizzata, la specie di volta in volta interessata ai singoli attraversamenti.

Art. 13 ó Pet-Therapy

- 1) Il Comune di Porto Torres, stante gli ottimi risultati conseguiti a mezzo della Pet-Therapy, si impegna, attraverso la collaborazione di associazioni di volontariato, a promuovere ed incentivare le attività di cura, riabilitazione e assistenza all'utenza bisognosa (bambini, anziani, diversamente abili, detenuti, autistici, case famiglie ecc.) con l'impiego di animali adulti mediante personale debitamente formato e abilitato.

Art. 14 ó Mostre, fiere, esposizioni e spettacoli circensi

- 1) E' vietata su tutto il territorio qualsiasi forma di esposizione, spettacolo o di intrattenimento pubblico o privato effettuato con o senza scopo di lucro che contempa, in maniera totale o parziale, l'utilizzo di animali, sia appartenenti a specie domestiche che selvatiche che non rispetti i requisiti delle "Linee guida per il mantenimento degli animali nei circhi e nelle mostre itineranti elaborate il 10 Maggio 2000, revisionate il 13 Aprile 2006 dalla Commissione Scientifica CITES", allegate al presente regolamento, non si applica alle gare ippiche svolte in luoghi autorizzati, purché non ledano la dignità degli animali in esse impiegati e alle manifestazioni senza scopo di lucro organizzate da Associazioni animaliste iscritte all'Albo regionale del volontariato o Onlus con finalità di protezione degli animali per l'adozione di animali, preventivamente autorizzate dal Comune.
- 2) L'autorizzazione all'installazione per i complessi che utilizzano animali di qualsiasi specie è subordinata al rispetto di tutte le disposizioni tendenti a tutelare la salvaguardia e il benessere degli animali.
- 3) Le domande devono essere presentate entro un congruo termine agli Uffici SUAPE per l'ottenimento dell'autorizzazione per l'occupazione del suolo pubblico e dell'autorizzazione a svolgere lo spettacolo.
- 4) Nelle domande dovranno essere specificati: - il cognome e nome del richiedente, titolare della licenza d'esercizio; - la precisa denominazione del complesso che si intende impiantare; - la residenza o sede legale, il numero di codice fiscale o partita IVA del titolare della licenza; - le dimensioni del tendone, degli ingressi coperti, della biglietteria, delle gabbie, delle scuderie e di ogni altro ingombro; - le dimensioni dell'area occupata, delle carovane abitative e dei carri per i

quali si richiede l'autorizzazione alla sosta; - il periodo richiesto per lo svolgimento dell'attività con la precisazione della data di inizio e fine rappresentazioni, che non potrà comunque essere superiore a 30 giorni, comprendente i giorni utilizzati per l'installazione e lo sgombero, sia il periodo di effettivo spettacolo.

- 5) Alla domanda dovrà essere sempre allegata: - fotocopia autenticata della licenza d'esercizio; - fotocopia autenticata dell' idoneità alla detenzione degli animali ed elenco degli animali autorizzati, integrato da autodichiarazione, in caso di variazioni rispetto all'autorizzazione; - fotografia a colori del tendone che si intende installare; - autodichiarazione attestante il diametro dello tendone, il numero dei posti a sedere ed il numero del personale impiegato nell'anno precedente e per il quale sono stati versati i relativi contributi. Tale autodichiarazione è indispensabile al fine di determinare la categoria del complesso circense, di cui al precedente articolo.
- 6) Al fine di consentire il monitoraggio delle condizioni di salute di ogni animale, le strutture circensi e le mostre viaggianti devono mantenere un registro di carico e scarico, ex art. 8-sexies della legge 7 febbraio 1992, n. 150, e secondo i modelli riportati negli allegati al D.M 3 maggio 2001, di tutti gli esemplari che devono essere individualmente riconoscibili.

Nel registro devono essere indicati:

1. Specie, sesso, età dell'animale e dettagli identificativi.
2. Data di acquisizione.
3. Origine e provenienza.
4. Dettagli sulla natura di eventuali malattie o ferite.
5. Dettagli sulla eventuale diagnosi del veterinario e del trattamento indicato, inclusi interventi chirurgici e medicazioni praticati.
6. Dettagli sui processi di cura e riabilitazione.
7. Effetti del trattamento.
8. Eventi riproduttivi e destinazione della prole.
9. Diagnosi post mortem.
10. I certificati di registrazione previsti dalle normative CITES.

Tale registro dovrà essere sempre disponibile presso la direzione di suddette strutture ed a disposizione degli organi di controllo e vigilanza.

- 7) Ogni esemplare ospitato dovrà essere identificabile attraverso idonea marcatura permanente, così come indicato dalla Commissione Scientifica Cites.

In particolare, tutti gli animali dei circhi devono uniformarsi ad uno schema di identificazione individuale permanente basato su uno dei seguenti metodi alternativi:

1. mappaggio del DNA, applicazione di micro-chip;
2. esecuzione di marcatura a freddo o tatuaggi

3. fotografie.

I certificati di registrazione devono essere custoditi con cura e presentati su richiesta ad ogni ispezione.

Tutti gli animali non adeguatamente marcati, o non contemplati all'atto del rilascio dell'idoneità e successive certificazioni, verranno considerati detenuti illegalmente.

Le strutture di mantenimento dovranno essere attrezzate con strumenti atti a regolare la temperatura degli ambienti in funzione delle singole esigenze degli esemplari ospitati.

Gli animali non devono essere in alcun modo provocati per ottenere il divertimento e l'interesse del pubblico.

Le strutture debbono essere collocate in modo da non consentire al pubblico il contatto diretto con gli animali e la fornitura di cibo.

L'arricchimento ambientale deve essere considerato una componente essenziale ed imprescindibile, legato alla necessità permettere agli animali un comportamento più naturale possibile, al fine di ridurre o minimizzare gli effetti della noia e la comparsa di atteggiamenti stereotipati. Pertanto, al momento dell'attestamento della struttura circense, gli animali al seguito dovranno avere a disposizione un adeguato habitat rispondente alle loro esigenze.

La violazione dei parametri prescritti dal presente articolo può comportare, senza pregiudizio per l'azione penale, l'annullamento d'ufficio dell'autorizzazione.

8) L'autorizzazione all'installazione del complesso circense è subordinata all'osservanza della seguente condizione, che dovrà essere soddisfatta almeno 20 giorni prima dell'effettiva occupazione: a) aver stipulato fideiussione bancaria o assicurativa di Euro 6.000,00 per i complessi di Classe 1 e di Euro 3.000,00 per gli altri complessi a titolo di cauzione per eventuali danni alle infrastrutture e per la pulizia dell'area occupata.

9) Le domande prive della suesposta documentazione, incomplete dei dati richiesti, inviate e/o integrate oltre i termini fissati, non saranno ritenute valide e verranno respinte.

10) In caso di danni provocati all'area o altri beni comunali o di abusi ovvero di situazioni di morosità, verrà incamerata la cauzione versata o la fideiussione, fino al raggiungimento della somma dovuta. Sarà invece totalmente incamerata qualora il complesso non occupi l'area assegnata e non presenti adeguata documentazione a giustificazione di un grave impedimento dovuto a cause di forza maggiore.

11) Qualora le autocertificazioni relative alle dimensioni dei ricoveri degli animali ed al benessere degli animali non risultino, da controlli esperiti, corrispondenti al vero, i dichiaranti incorreranno nelle sanzioni previste dalla legge.

12) Sono vietate altresì le gare di Sleddog su tratti di asfalto (gare di slitte con ruote trainate da cani con persona sopra), eccetto che su strade sterrate debitamente segnalate per la gara e sotto controllo veterinario prima dell'inizio e dopo la gara.

- 13)** È vietata altresì qualsiasi forma di addestramento di animali finalizzata alle attività di cui al presente articolo.
- 14)** È vietato l'impiego di animali di qualsiasi specie come richiamo del pubblico per esercizi commerciali e mostre.
- 15)** È vietata alle attività commerciali che vendono animali l'esposizione di animali in vetrina, ad esclusione di acquari, terrari e gabbie di volatili. Nel caso di questi ultimi, gli animali dovranno essere esposti in maniera tale che non sia loro arrecato danno alla salute e al benessere; dovranno inoltre avere a disposizione acqua e cibo. Gli animali detenuti all'interno dell'esercizio commerciale per il tempo ritenuto necessario dovranno essere sempre riparati dal sole, oltre ad essere provvisti regolarmente a seconda della specie di acqua e di cibo.
- 16)** È vietato il commercio ambulante o occasionale di animali oggetto del presente regolamento, ad eccezione di volatili e piccoli roditori.
- 17)** È fatto obbligo agli esercizi commerciali di tenere un registro di carico e scarico degli animali in vendita relativamente ai cani, gatti e furetti.
- 18)** È fatto obbligo agli esercizi commerciali di dare indicazioni sulle esigenze degli animali che vengono venduti e di fornire l'esatta età dei cuccioli, nel rispetto di quanto disposto dalla normativa di settore.
- 19)** Nei confronti dei soggetti che contravvengono alle disposizioni di cui ai commi precedenti del presente articolo, nel caso si tratti di forme di spettacolo o di intrattenimento pubblico, viene disposta la sospensione immediata dell'attività e quindi definitiva, oltre all'applicazione della sanzione amministrativa di cui al presente regolamento.
- 20)** L'Elenco delle aree disponibili per l'installazione delle attività dello spettacolo viaggiante e dei circhi equestri sarà determinato annualmente dalla giunta con delibera

TITOLO III

CANI

Art. 15 ó Definizione

- 1) Ai cani, oltre alle normali e dovute necessità fisiologiche (quali acqua, cibo, spazio ecc.) vengono riconosciute precise necessità che attengono nello specifico all'attività fisica quotidiana.

Art. 16 ó Attività motoria e rapporti sociali

- 1) Chi tiene un cane dovrà consentirgli quotidianamente, secondo le caratteristiche del soggetto, l'opportuna attività motoria.

Art. 17 ó Divieto di detenzione a catena

- 1) E' vietato detenere cani legati o a catena se non in casi di effettiva e particolare necessità e secondo quanto stabilito dal successivo comma.
- 2) Se indispensabile l'uso della catena, dovrà comunque essere assicurata all'animale la possibilità di raggiungere comodamente i contenitori dell'acqua, del cibo ed il riparo. La catena, munita di due moschettoni rotanti all'estremità, dovrà essere agganciata con un gancio scorrevole ad un cavo aereo. Le catene fisse dovranno avere lunghezza non inferiore a mt. 5. E' comunque vietato l'uso del collare a strozzo.

Art. 18 ó Accesso ai giardini, parchi, arenili ed aree pubbliche

- 1) Ai cani accompagnati dal proprietario o da altro detentore è consentito l'accesso e il transito in tutte le aree pubbliche o di uso pubblico compresi parchi, giardini ed aree verdi attrezzate ad eccezione delle aree ad uso esclusivo di giochi per l'infanzia.
- 2) In tali luoghi i cani vanno tenuti al guinzaglio, di lunghezza non superiore a due metri, nonché muniti di apposita museruola per i cani di indole mordace. La museruola deve essere adatta alla taglia, alla razza e tale comunque da impedire ai cani di mordere, ma non di bere.
- 3) E' vietato condurre e far stazionare i cani negli arenili non a loro destinati, nel periodo di vigenza delle Ordinanze Regionali, della Capitaneria di Porto, fatta eccezione per i cani in ausilio ai non vedenti e per quelli abilitato al salvamento.

Art. 19 ó Aree e percorsi destinate ai cani

- 1) Gli spazi destinati ai cani, anche eventualmente delimitati all'interno degli arenili, saranno dotati di apposita cartellonistica nonché degli opportuni allestimenti. In tali spazi è consentito ai conduttori dei cani far correre e giocare liberamente gli animali, senza guinzaglio e museruola, sotto la vigile responsabilità degli accompagnatori fermo restando l'obbligo di evitare che i cani stessi costituiscano pericolo per le persone, per gli altri animali, o arrecano danni a cose.

- 2) E' consentito tenere liberi i cani solo nei parchi destinati al loro sgambamento, identificati da opportuna cartellonistica.
- 3) Eventuali aree cani potranno essere date in gestione ad associazioni e privati che ne facciano richiesta, rispettando i requisiti stabiliti dai vari regolamenti comunali riguardanti i beni condivisi e la fruizione dei parchi pubblici.
- 4) In tali spazi è comunque obbligatorio rimuovere le deiezioni solide, come previsto dal successivo articolo 22.

Art. 20 ó Accesso negli esercizi, uffici e mezzi pubblici

- 1) Sui mezzi pubblici di trasporto, i cani accompagnati dal padrone o detentore hanno libero accesso purché dotati di museruola e tenuti al guinzaglio.
- 2) Nei locali aperti al pubblico e nei pubblici uffici i cani accompagnati dal padrone/detentore hanno libero accesso salvo documentate motivazioni igienico-sanitarie, pubblicizzate dal Responsabile della struttura tramite l'affissione di apposito cartello esposto in modo visibile all'ingresso. Non è consentito al Responsabile della struttura vietare l'ingresso nei suddetti locali ai cani guida che accompagnano le persone non vedenti o ipovedenti.
- 3) Nei luoghi di ricovero e cura, negli asili nido, nelle scuole per l'infanzia e negli istituti scolastici i cani hanno libero accesso. Dovranno essere dotati di museruola e tenuti al guinzaglio. Eventuali divieti e prescrizioni sono a carico dei responsabili della struttura.
- 4) Gli animali devono essere sempre tenuti al guinzaglio e con museruola ad eccezione dei cani di piccola taglia che possono essere tenuti in braccio od in borsa.

Art. 21 ó Detenzione, obblighi (iscrizione all'Anagrafe canina e microchippatura)

- 1) I proprietari o i detentori, a qualsiasi titolo, devono iscrivere gli animali all'anagrafe entro il termine di gg. 10 (dieci) dalla nascita o, comunque, dall'acquisizione del possesso. Il cane iscritto all'anagrafe è contrassegnato da un codice di riconoscimento, impresso mediante inoculazione di un microprocessore sottocutaneo, effettuata sulla faccia sinistra del collo, alla base del padiglione auricolare.
- 2) In caso di trasferimento, smarrimento o morte del cane i proprietari o detentori, a qualsiasi titolo, devono segnalare al servizio veterinario dell'ASL di competenza i mutamenti nella titolarità della proprietà o nella detenzione, lo smarrimento o la morte dell'animale.
- 3) In caso di mutamenti di residenza del proprietario o del detentore, ovvero di trasferimento della proprietà o della detenzione, come pure nel caso di animali acquistati in altre Regioni, il cane deve essere reiscritto presso l'anagrafe canina dell'ASL competente.

Art. 22 ó Conduzione, prescrizioni (guinzaglio, museruola e raccolta deiezioni solide)

- 1) I proprietari, detentori a qualsiasi titolo o accompagnatori devono operare una costante e attenta vigilanza sull'animale al fine di evitare che lo stesso sia causa di sinistri stradali o di pericolo per le persone.
- 2) I conduttori a qualsiasi titolo di cani hanno l'obbligo di applicare il guinzaglio quando si trovano nelle vie o in altri luoghi aperti al pubblico. Qualora l'animale dia segni di nervosismo o irrequietezza, andrà applicata anche la museruola.
- 3) I conduttori, a qualsiasi titolo, di cani ed altri animali hanno l'obbligo di raccogliere le deiezioni solide prodotte dagli stessi sul suolo pubblico, in modo da mantenere e preservare lo stato di igiene e decoro del luogo e di depositarli nei contenitori per rifiuti solidi urbani. Tale prescrizione sussiste per qualsiasi area pubblica o di uso pubblico (via, piazza, giardino, area verde, area cani, ecc.) dell'intero territorio comunale.
- 4) I proprietari e/o detentori di cani che si trovano su area pubblica o di uso pubblico devono essere muniti di idoneo strumento di raccolta per una igienica rimozione delle deiezioni solide prodotte dagli animali.
- 5) Tale obbligo non opera rispetto alle seguenti categorie di persone: non vedenti, ipovedenti, diversamente abili e persone con gravi difficoltà motorie.

Art. 23 ó Ritrovamento e gestione di cani vaganti sul territorio comunale

- 1) I cani vaganti sono catturati a cura del servizio veterinario dell'ASL competente e dopo essere condotti presso il Canile convenzionato sono restituiti al proprietario dietro pagamento delle spese di cattura, mantenimento e cura, fatti salvi gli eventuali periodi di osservazione/stabilizzazione sanitaria presso il Canile convenzionato o la Struttura veterinaria incaricata.
- 2) Il cittadino che ritrovi un cane o una cucciolata vagante sul territorio comunale non può intervenire direttamente con il prelievo ma deve avvisare prontamente il servizio Ambiente e/o la Polizia Locale perché venga attivato il recupero secondo i protocolli prestabiliti.
- 3) I cani non tatuati o microchippati ricoverati presso il Canile comunale o convenzionato (previo espletamento dei controlli sanitari/comportamentali) saranno dati in affidamento a chi ne farà richiesta, già sterilizzati e vaccinati. L'affidamento è considerato provvisorio per 60 giorni, durante i quali l'Amministrazione comunale potrà effettuare controlli sul benessere degli animali.
- 4) Potranno essere dati in affido cani ricoverati presso i canili che soffrono di patologie croniche che renderebbero più salutare per l'animale vivere in un contesto familiare anziché in canile; in tali casi, non si applica il comma precedente sull'affido provvisorio e potrà essere previsto un rimborso per le spese mediche effettivamente sostenute per la cura dell'animale.

- 5) Considerata l'opportunità ed economicità di promuovere adozioni incentivate fruendo del supporto delle Associazioni animaliste di volontariato, in relazione agli oneri sostenuti dall'Amministrazione comunale per il mantenimento di ciascun animale, potrà essere concesso un rimborso delle documentate spese inerenti il trasferimento dell'animale anche in ambito extra-regionale.
- 6) Gli animali non possono essere dati in affido, anche temporaneo, a persone inidonee in quanto prive dei requisiti elencati all'art. 2 del Regolamento Comunale per l'adozione dei cani ricoverati nei canili comunali e nelle strutture convenzionate.

Art. 246 Detenzione dei cani da guardia

- 1) I cani utilizzati per la guardia possono essere tenuti liberi nei luoghi o proprietà private da sorvegliare, purché non accessibili al pubblico. All'esterno dei predetti luoghi/ proprietà private deve comunque essere sempre esposto un cartello di avvertimento.
- 2) Qualora gli animali siano tenuti a catena dovranno comunque essere custoditi secondo le modalità previste dalle norme vigenti e dal presente regolamento.

Art. 256 Documenti da portare al seguito

- 1) Il possessore o detentore di un cane ha l'obbligo di conservare il documento comprovante l'iscrizione dell'animale all'anagrafe canina o il certificato di avvenuto tatuaggio o di avvenuto inserimento di microchip.
- 2) Detti documenti dovranno essere esibiti su richiesta agli agenti delle forze dell'ordine, agli ispettori dell'ASL competente, alle guardie zoofile anche volontarie. Se non esibiti alla richiesta, dovranno essere presentati entro cinque (5) giorni all'organo controllore, che avrà cura di indicare termine, luogo e orari degli uffici. In caso di mancata esibizione del documento nei cinque (5) giorni verrà applicata la sanzione prevista.

TITOLO IV

GATTI

Art. 26 ó Colonie feline e gatti liberi

- 1) I gatti liberi e le colonie feline che vivono sul territorio comunale sono tutelati; non possono essere catturati, spostati od allontanati dall'habitat dove risiedono se non in casi in cui viene identificato una situazione lesiva del benessere della colonia o di singoli gatti.
- 2) E' vietato a chiunque ostacolare od impedire l'attività di gestione di una colonia felina o di gatti liberi, asportare o danneggiare gli oggetti utilizzati per la loro alimentazione, riparo e cura (ciotole, cuce, ecc.).
- 3) Nelle aree interessate dalla presenza di colonie feline o gatti liberi potranno essere disposte, dalla Amministrazione comunale o dagli affidatari degli animali, cuce per il riparo degli animali nonché apposti cartelli informativi o segnaletici della presenza dei felini. In dette aree deve essere garantita la cura e l'alimentazione degli animali ivi stanziati nonché la presenza di contenitori per l'acqua.

Art. 27 ó Censimento delle colonie feline e dei gatti liberi sul territorio

- 1) Fatto salvo quanto previsto dalla normativa vigente e quanto stabilito dal precedente articolo, le colonie feline ed i gatti liberi che vivono all'interno del territorio comunale sono censiti, con i mezzi più opportuni, dal Comune in collaborazione con il servizio veterinario dell'ASL competente, le associazioni animaliste ed i singoli cittadini.
- 2) Finalità del censimento è la mappatura delle colonie esistenti sia in aree pubbliche che private.
- 3) L'elenco delle colonie è redatto e aggiornato dagli uffici preposti dall'Amministrazione Comunale ed è a disposizione dei cittadini secondo la normativa che regola l'accesso agli atti delle Pubbliche Amministrazioni.

Art. 28 ó Attività di cura delle colonie feline e dei gatti liberi

- 1) Il Comune di Porto Torres, al fine di garantire il benessere e la cura della popolazione felina presente, riconosce l'attività benemerita dei cittadini che, come gattare e gattari, si adoperano volontariamente e gratuitamente per la cura ed il sostentamento dei felini.
- 2) Alla/al gattara/o deve essere permesso l'accesso, al fine dell'alimentazione e cura dei gatti, a qualsiasi area di proprietà pubblica purché non vengano pregiudicate le ordinarie attività ivi esercitate.
- 3) L'amministrazione comunale identifica tra i vari volontari delle Associazioni che ne fanno richiesta il "Gestore della Colonia Felina", che sarà responsabile dei rapporti tra amministrazione e volontari.

- 4) Tutti i gatti appartenenti alle colonie feline riconosciute dovranno essere sterilizzati non appena possibile al fine di evitare l'aumento incontrollato dei gatti in colonia.
- 5) Tutte le spese di gestione delle colonie sono a carico dei volontari e delle associazioni facenti richiesta di gestione della colonia.
- 6) L'amministrazione comunale si riserva di contribuire economicamente alla gestione della colonia solo nei casi ritenuti urgenti.
- 7) Se l'amministrazione comunale ritenesse controproducente la gestione di una colonia da parte di alcuni soggetti, può revocarne le autorizzazioni ed individuare un nuovo "Gestore di Colonia Felina".

Art. 29 ó Alimentazione dei gatti

- 1) Le/i gattare/i potranno, previa autorizzazione dell'Amministrazione comunale, rivolgersi alla mense, per il prelievo di avanzi alimentari da destinare all'alimentazione dei gatti. Altre forme di approvvigionamento alimentare potranno essere istituite a tale scopo.
- 2) Le/i gattare/i sono tenuti a rispettare le norme igieniche del suolo pubblico e privato relativamente allo spazio adibito ed utilizzato per l'alimentazione dei gatti, evitando la dispersione di alimenti e provvedendo alla pulizia necessaria.
- 3) Qualunque cittadino, mantenendo il rispetto delle norme igieniche nel suolo pubblico, può provvedere all'approvvigionamento alimentare dei gatti

Art. 30 ó Detenzione dei gatti di proprietà

- 1) E' fatto assoluto divieto di tenere i gatti, anche per breve tempo, in terrazze o balconi senza possibilità di accesso all'interno dell'abitazione, ovvero in rimesse o cantine senza possibilità di uscita. E' parimenti vietato, sia all'interno che all'esterno dell'abitazione, segregarli in trasportini o contenitori di vario genere nonché tenerli legati o in condizioni di sofferenza e maltrattamento.

Art. 31 ó Custodia gatti randagi

- 1) L'Amministrazione può stipulare convenzioni con Enti e o Associazioni il cui statuto preveda specifici compiti di protezione degli animali, per il ricovero temporaneo dei gatti presso le loro strutture, per controlli da effettuare sulle adozioni degli animali ricoverati e per la realizzazione di attività finalizzate all'adozione degli animali abbandonati.
- 2) Il Comune di Porto Torres potrà predisporre, ove necessario, idonei ripari nei parchi, nei giardini e in altri spazi pubblici ove siano presenti colonie feline.

TITOLO V

FAUNA SELVATICA ED ESOTICA

Art. 32 ó Fauna selvatica

- 1) La fauna selvatica è patrimonio indisponibile dello Stato ed è tutelata nell'interesse della comunità nazionale ed internazionale.
- 2) L'Amministrazione favorisce la presenza della fauna selvatica autoctona stanziale presente sul territorio urbano.
- 3) E' vietato a chiunque molestare, catturare, detenere e commerciare le specie appartenenti alla fauna selvatica autoctona, fatto salvo quanto stabilito dalle leggi regionali in materia e dalle leggi vigenti che disciplinano l'esercizio della caccia, della pesca e delle normative sanitarie.
- 4) E' vietato a chiunque, fatte salve specifiche autorizzazioni, immettere allo stato libero od abbandonare in qualunque parte del territorio comunale, compresi giardini, parchi e qualsiasi tipologia di corpo idrico, esemplari di fauna selvatica alloctona e/o autoctona con acquisite abitudini alla cattività, detenuti a qualunque titolo.
- 5) E' fatta salva la liberazione in ambienti adatti di individui appartenenti alla specie di fauna provenienti da Centri di Recupero autorizzati ai sensi dalla normativa vigente.
- 6) Restano salve le disposizioni in materia di commercializzazione e detenzione, a qualsiasi titolo, di animali vivi tutelati.
- 7) Il prelievo di detti animali può essere effettuato solo nei casi previsti dalla legge. In ogni caso è vietata la detenzione di detti animali di cui al presente articolo in condizioni che non rispettino i ritmi fisiologici della loro attività.
- 8) Coloro che rinvencono in ambito urbano esemplari vivi o morti appartenenti alla fauna selvatica devono darne comunicazione entro 24 ore all'ufficio Ambiente e/o alla Polizia Locale che provvederanno a mandarne comunicazione al Corpo Forestale dello Stato.

Art. 33 ó Fauna esotica

- 1) La detenzione privata, l'allevamento per il commercio ed il commercio di animali esotici sono soggetti alle normative internazionali ed alle apposite autorizzazioni.
- 2) Gli animali di cui sopra dovranno essere tenuti in luoghi e spazi idonei tenuto conto del numero, delle dimensioni degli esemplari e delle caratteristiche etologiche nonché nel rispetto delle caratteristiche comportamentali proprie di ogni specie e delle normative vigenti.
- 3) La detenzione ed il commercio di animali vivi che possono costituire pericolo per la salute o l'incolumità pubblica sono vietate salvo le eccezioni e le deroghe previste dalla normativa vigente e nel rispetto delle relative disposizioni.

TITOLO VI

ALTRE SPECIE ANIMALI

Art. 34 ó Della popolazione di Columba livia varietà domestica

Negli edifici e nelle aree, pubbliche o private, ove si possono verificare nidificazioni o stabulazioni di colombi tali da creare condizioni favorevoli ad una loro rapida proliferazione, in contrasto con l'equilibrio dell'ecosistema urbano e con la vivibilità della città, devono essere attuati a cura dei proprietari e/o dei responsabili i seguenti interventi:

- a) pulizia e disinfezione delle superfici, necessari al ripristino delle condizioni igieniche;
- b) interventi di tipo meccanico o strutturale atti a mantenere condizioni sfavorevoli alla nidificazione ed allo stanziamento dei colombi (dissuasori anti-stazionamento, occlusioni, reti di protezione, repellenti visivi, ecc.). Ogni intervento dovrà rispettare le regole di benessere degli animali ed è comunque sempre vietato l'uso di dissuasori anti-stazionamento costituiti da aghi metallici, eccetto che per accertate esigenze di tutela igienico-sanitaria.

Art. 35 ó Detenzione di volatili ed animali acquatici

- 1) Si applicano anche ai volatili d'affezione ed agli animali acquatici, in quanto compatibili, le norme relative al benessere animale contenute nel presente Regolamento.
- 2) I volatili detenuti in gabbia non potranno essere esposti a condizioni climatiche sfavorevoli ed i contenitori dell'acqua e del cibo dovranno essere sempre riforniti. Le gabbie utilizzate dovranno assicurare le funzioni motorie connesse alle caratteristiche etologiche degli animali ed avere la dimensione minima pari a 8 (otto) volte l'apertura alare della specie di maggiori dimensioni ivi detenuta.
- 3) Gli animali acquatici dovranno essere tenuti in acquari che per dimensioni e capienza siano conformi alle esigenze fisiologiche delle specie ospitate. In ogni acquario devono essere garantiti il ricambio, la depurazione e l'ossigenazione dell'acqua e sono altresì vietati acquari sferici.

TITOLO VII

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 36 ó Sanzioni

- 1) Alle violazioni del presente regolamento, fatte salve quelle previste e punite da altre norme specifiche in materia, e per le quali non siano prestabilite sanzioni amministrative previste da specifiche disposizioni di legge statale o regionale, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria indicata dall'art. 7 bis del D.Lgs 18.08.2000, n. 267, come introdotto dall'art. 16 della legge 16.01.2003 n. 3 e modificato dall'art. 1 quater, comma 5, della legge 20.05.2003 n. 116, che, ai sensi delle norme stabilite dalla legge 24.11.1981 n. 689, prevede il pagamento di una somma di denaro da Euro 25,00 (venticinque/00) ad Euro 500,00 (cinquecento/00).
- 2) Con deliberazione della Giunta Comunale saranno determinati gli importi del pagamento in misura ridotta delle sanzioni amministrative relative alle violazioni espressamente indicate e previste dal Regolamento per il benessere degli animali, in deroga a quanto previsto dall'art. 16, comma 1 della Legge 689/1981.

Art. 37 ó Vigilanza

- 1) Sono incaricati di far rispettare il presente Regolamento gli appartenenti al Corpo di Polizia Locale e agli altri Organi di Polizia del territorio e anche, nei limiti dei compiti attribuiti dai rispettivi decreti prefettizi di nomina, ai sensi degli articoli 55 e 57 del C.P.P., alle guardie particolari giurate delle Associazioni protezionistiche e zoofile riconosciute.

Art. 38 ó Incompatibilità ed abrogazione di norme

- 1) Alla data di entrata in vigore del presente Regolamento sono da intendersi abrogate tutte le norme, con esso incompatibili od in contrasto, eventualmente contenute in altri regolamenti, provvedimenti e disposizioni comunali.

Art. 39 ó Norme transitorie

- 1) Il presente Regolamento entrerà in vigore dopo 30 giorni dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune di Porto Torres.

IL DIRIGENTE

Dott. Ing. Claudio Vinci